



42

---

---

---

---

---

---

---

---



43

---

---

---

---

---

---

---

---

**Art. 5 tusp**  
**Oneri di motivazione analitica** così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 5 agosto 2022, n. 118.

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta e externalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. (\*)

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. (2)

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dal comma 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. (3)

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni. (\*)

44

---

---

---

---

---

---

---

---







51

---

---

---


---

---

---

---

---



52

---

---

---


---

---

---

---

---



53

---

---

---

---

---

---

---

---



54

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il tema della competenza a pronunciarsi**  
(Art 4 comma 4 e sssr in sede di controllo 16/2022)

- per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali
- per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.
- per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dai conti ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 229.
- atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, formalmente collegata con la struttura centrale dell'istituto di emissione, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza di territorio di diverse Sezioni regionali di controllo.

- sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
- è competente la Sezione regionale di controllo;
- è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
- va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

55

---

---

---

---

---

---

---

---



56

---

---

---

---

---

---

---

---

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

Ambito oggettivo

Art 5 tusp      **Sia acquisto**

---

**Sia partecipazione successiva**

---

Sezioni riunite in sede di controllo N. 19/SSRRCO/QMI G/2022

*\*l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016,*

*non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio*

---

---

---

---

---

---

---

---

57

## IL PARAMETRO SU CUI SI OPERA LA VERIFICA



Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

---

---

---

---

---

---

---

---

58

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

### I SINGOLI PARAMETRI

- finalità istituzionali
- convenienza economica
- sostenibilità finanziaria
- gestione diretta o esternalizzata
- i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

---

---

---

---

---

---

---

---

59



60

---

---

---

---

---

---

---

---



61

---

---

---


---

---

---

---

---



62

---

---

---

---

---

---

---

---

Tiziano Tessaro - riprod. SSRR controllo 16/2022

### Convenienza economica e fattibilita'

ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario.

nozione trova una definizione nel Codice dei contratti pubblici, articolo 3, comma 1, lettera fff), descrive la convenienza economica,

63

---

---

---

---

---

---

---

---

## SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Tiziano Tessaro - produzione rivisitata

64

---

---

---

---

---

---

---

---

Tiziano Tessaro - riprod. SSRR controllo 16/2022

### concetto di sostenibilita' finanziaria

## una duplice accezione:

una di tipo oggettivo,	l'altra di carattere soggettivo,
concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare.	la sostenibilita' finanziaria si riferisce alla capacita' della societa' di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attivita' che ne costituiscono l'oggetto sociale.
	tessa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

65

---

---

---

---

---

---

---

---

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

### SSRR controllo 16/2022

sostenibilità finanziaria sul **piano oggettivo** dell'operazione di investimento societario

- deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni

- sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa

66

---

---

---

---

---

---

---

---

Tiziano Tessaro - ripro SSRR controllo 16/2022

### sostenibilità finanziaria c.d. oggettiva della società'

articolo 3, comma 1, lettera fff),

- indica "la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento".

67

---

---

---

---

---

---

---

---

SSRR controllo 16/2022

### sostenibilità finanziaria c.d. soggettiva della società'

#### Verifica sulla sostenibilità finanziaria dell'ente

la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie

- deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione precedente.

La sostenibilità della spesa

- «va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile [che] consiste nella chiara quantificazione degli oneri presumibilmente ad essa conseguenti e della relativa copertura (sentenza n. 30 del 1959)». Corte cost. 115/2012.

68

---

---

---

---

---

---

---

---



69

---

---

---

---

---

---

---

---



70

---

---

---

---

---

---

---

---



71

---

---

---

---

---

---

---

---





75

---

---

---

---

---

---

---

---

I PARERI RICHIESTI DAL NOVELLATO	
ART. 239,c. 1, lett. b) ➔ D.L. 174/2012	
Strumenti di programmazione economico-finanziaria	
Proposta di bilancio di previsione	
Verifica degli equilibri di bilancio	
Variazioni di bilancio	
Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	
Proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni	
Proposte di ricorso all'indebitamento esterno	
Proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa	
Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio	
Proposte di transazione	
Proposte di regolamenti di contabilità, di economato-provveditorato, di patrimonio e di applicazione dei tributi locali	

76

---

---

---


---

---

---

---

---



77

---

---

---

---

---

---

---

---



**1** Diverso **momento** del sindacato dell'organo di revisione e della Corte dei conti

<p>Art 5 Tusp Parere dell'organo di revisione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preliminare all'adozione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio</li> </ul>	<p>Art 5 Tusp Verifica della Corte dei conti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Successivo all'adozione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio</li> </ul>
--	--

**2** Diversa **ampiezza** del sindacato dell'organo di revisione e della Corte dei conti

<p>Art 239 tuel :l'organo di revisione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modalità di gestione dei servizi pubblici locali</li> <li>Proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni</li> </ul>	<p>Art 5 Tusp : Corte dei conti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sia acquisto</li> <li>Sia partecipazione successiva</li> </ul>	<p>Sezioni iscritte in sede di controllo N. 195/2010/CA/IST/COZZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tesame degli atti deliberativi di costituzione di società di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 dell'art. n. 178 del 2010, non riguarda le operazioni di trasformazione tra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale quando non comportano anche l'acquisto della posizione di socio.</li> </ul>
--	---	--

81

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il necessario vaglio istruttorio dell'amministrazione (preliminare alla sottoposizione alla Sezione regionale)**

Tiziano Tessaro - produzione riservata

82

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**I PUNTI DI PARTENZA delineati da SSRR controllo 16/2022**

Nell'esame previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

- La competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e l'attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione.

**Sostenibilità finanziaria** sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario

- deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

**l'atto deliberativo** di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni

- deve essere quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa

83

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata



**Il necessario vaglio istruttorio** – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esige una **oggettiva serietà di analisi e di verifica** che la molteplicità dei presupposti indicati dal citato art 5 Tusp individuano in modo specifico e puntuale.

Va da sé che la mancanza di verifica analitica da parte dell'amministrazione condurrà a uno scrutinio in sede di controllo che non potrà che concludersi negativamente

beninteso, come già detto e previsto dall'ultima parte del comma 4 del citato art. 5, qualora l'amministrazione ritenga che gli elementi istruttori acquisiti siano stati sufficientemente posti a presidio della ragionevolezza della decisione di acquisire la partecipazione societaria o di costituire una nuova società, essa potrà ugualmente dare esecuzione all'atto.

84

---

---

---

---

---

---

---

---

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata



esigenza della completezza del quadro istruttorio preliminare all'adozione della decisione amministrativa

- in particolare, la dicitura testuale della norma induce a pensare che il giudice debba estendere il suo sindacato in profondità, calandosi dentro il percorso argomentativo e il suo retroterra sostanziale e fattuale, valutando sia l'aspetto dei presupposti di fatto, sia il contenuto e la qualità dell'istruttoria compiuta, oltre che, ovviamente, i profili attinenti alla corretta interpretazione e applicazione di leggi e regolamenti.

il sindacato della Corte

- è diretto a cogliere, attraverso la regola della sufficienza della motivazione, la logica e la coerenza interna del giudizio formulato o posto a base del provvedimento emanato con i presupposti, ove la motivazione è volta a dare trasparenza alle decisioni, non solo in funzione dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche a salvaguardia dell'interesse pubblico a che le risorse siano utilizzate con oculatezza e con rigore.

vaglio della Sezione regionale di controllo

- non si riduce alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione,

**l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare** alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo".

- formandone in modo esaustivo gli elementi - evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente spotifiche di parametri dal tenore sicuramente elastico.

85

---

---

---

---

---

---

---

---

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata



istruttoria preliminare può considerarsi sufficiente

- quando, nella concretezza delle circostanze, è idonea a far comprendere le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione all'emanazione del provvedimento, richiedendosi un'illustrazione più articolata quando i fatti sono dubbi o controversi, in modo da rendere esplicito e comprensivo l'iter logico seguito dall'amministrazione nella loro adozione e le ragioni, che hanno determinato le statuizioni assunte.

La necessità di una completezza dell'istruttoria svolta dall'ente

- deriva, oltre che da queste ragioni, dal fatto che la Corte dei conti non potrà surrogarsi nel completamento di una istruttoria che come detto dovrà essere completa (a meno di ritenere inammissibilmente che la Corte si possa ingerire in un ruolo di cogestione che non gli appartiene e che è contrario al ruolo di controllo assegnato dalla Carta costituzionale)

86

---

---

---

---

---

---

---

---